

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- 26 MAGGIO 2022 ORE 21:00

Acquisto di ramo d'azienda: regime fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi

Con l'acquisto dell'azienda, il soggetto acquirente potrà iscriverne, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi per rischi con piena rilevanza fiscale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 305 del 2022. Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di un'autonoma valutazione dell'acquirente in sede di acquisto dell'azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.

Con la risposta a interpello n. 305 del 26 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli **utilizzi** e dei **rilasci di fondi per rischi e oneri** iscritti in sede di acquisto di un ramo d'azienda che nel tempo hanno assunto una composizione mista di fondi tassati e dedotti.

Ai fini delle imposte dirette il **trasferimento d'azienda** (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una "cesura" tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell'avente causa (acquirente).

A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un'**eventuale plusvalenza** o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell'azienda ceduta e l'acquirente provvederà a iscriverne i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall'avente causa.

L'acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività "identificabili" acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l'eventuale differenza tra il costo dell'aggregazione (i.e. dell'acquisto del ramo d'azienda) e tale fair value.

Sotto il profilo fiscale, la cessione di un'azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il **diritto dell'acquirente** a iscriverne l'azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell'azienda medesima.

Tale ricostruzione, rilevante anche per **gli IAS adopter** in deroga al principio della derivazione rafforzata *ex art. 83 TUIR*, prescinde dalla condotta posta in essere dal cedente (che provvederà a determinare l'eventuale plus/minusvalenza fiscale da cessione secondo le regole a lui applicabili).

Sotto il profilo fiscale, dunque, con la **cessione d'azienda** non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell'acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell'operazione.

Ciò comporta, quindi, che con l'**acquisto dell'azienda**, il soggetto acquirente potrà iscriverne - sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili - a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.

Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell'acquirente in sede di acquisto dell'azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie **regole contabili** con il conseguente riconoscimento fiscale.

Anche per quanto riguarda l'**IRAP**, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d'azienda e il

suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

A cura della Redazione



Copyright © - Riproduzione riservata